



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di revisione della Costituzione muove dall'esigenza di migliorare la fluidità del procedimento di formazione delle leggi, assicurando nel contempo una riduzione dei tempi e dei costi di funzionamento della democrazia rappresentativa, senza che tali finalità siano perseguite a detrimento della dignità e dell'efficienza delle istituzioni repubblicane e di un rapporto equilibrato tra la natura e i compiti del Parlamento e quelli delle autonomie locali.

Il dibattito sulle riforme istituzionali, entrato nel vivo almeno tre decenni orsono e tuttora privo di risultati apprezzabili, si è incrociato negli ultimi anni con la crisi, sempre più evidente, del rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati, governanti e governati. Tale rapporto appare ulteriormente incrinato dagli effetti della crisi economica e finanziaria e dalla crescente difficoltà della politica, tanto a livello europeo quanto a livello di singoli Stati nazionali, di offrire risposte e soluzioni.

Con il presente disegno di legge non si vuole, né si può, affrontare la crisi della democrazia rappresentativa nelle sue dimensioni reali e nella sua profondità storica, le quali richiederebbero innanzi tutto una ripresa del processo costituzionale europeo e, in Italia, un dibattito meno caotico e più libero da ragioni contingenti e circoscritte alla costruzione, o alla disperata difesa, del consenso.

Si ritiene opportuno, tuttavia, sollecitare una maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti, in considerazione tanto del contesto sociale e politico particolarmente difficile nel quale siamo immersi, quanto

della rilevanza strutturale delle riforme istituzionali attualmente in discussione.

In particolare, suscita perplessità la vasta gamma di ipotesi inerenti la trasformazione dell'attuale assetto degli organi parlamentari in direzione di un bicameralismo asimmetrico, ormai sganciato da una visione coerente di riforma dello Stato in senso federalista, e ispirato ad una generica esigenza di velocità, o all'obiettivo di conseguire un drastico abbattimento dei costi - peraltro largamente immaginario, alla luce dei bilanci - in virtù della composizione del Senato attraverso una elezione di secondo grado, demandata alle assemblee delle autonomie locali.

La presente proposta di riforma si muove nell'ambito del bicameralismo paritario, nella convinzione che tale assetto possieda numerose virtù, spesso sconosciute, in ordine alla complessità oggettiva del processo di formazione delle leggi, e nella certezza che molte disfunzioni di tale processo siano da ascrivere non già all'assetto istituzionale previsto dai Padri costituenti, quanto piuttosto a diverse altre cause, di natura sia tecnica che politica, che possono e devono essere affrontate con strumenti diversi. Ad esempio, una profonda rivisitazione dei regolamenti parlamentari che introduca tempi certi, e ragionevolmente concisi, nella lettura delle proposte di legge e nei passaggi da una Camera all'altra, sarebbe già sufficiente ad accelerare il processo senza comprimerne la qualità; inoltre, l'unificazione di tutta una serie di servizi di supporto delle Camere e delle Commissioni produrrebbe risparmi considerevoli, senza destabilizzare l'impianto democratico del Paese.

Si considera necessario, al fine di garantire una piena rappresentatività delle istituzioni e la natura parlamentare della Repubblica, mantenere fermi alcuni capisaldi dell'assetto attuale, con particolare riferimento al Senato, quali l'elezione diretta a suffragio universale dei senatori e la competenza bicamerale sul voto di fiducia, da prevedere in seduta congiunta, anche per disincentivare l'abuso del voto di fiducia.

Si ritiene opportuno, per conseguire gli obiettivi precedentemente citati, proporre una riduzione consistente, intorno al 50 per cento, del numero dei parlamentari attualmente previsto dal testo costituzionale: tale misura, più volte invocata e discussa eppure mai attuata, nonostante sia uno dei pochi metodi certi per rendere più agile il processo

legislativo, offrirebbe anche un segnale di inversione di tendenza agli organismi rappresentativi delle autonomie locali.

Pertanto, l'articolo 1 prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 350, otto dei quali assegnati alla circoscrizione Estero;

l'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 57 della Costituzione, portando il numero dei senatori elettivi da 315 a 175, 5 dei quali eletti nella circoscrizione Estero; nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 4, fatta eccezione per il Molise e la Valle d'Aosta, cui sono assegnati rispettivamente 2 e 1 senatore;

l'articolo 3 modifica l'articolo 94 della Costituzione, prevedendo che la fiducia al Governo sia espressa dal Parlamento in seduta comune.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentoquarantadue».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, le parole: «a sette» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 94
della Costituzione)*

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento»;

e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento».

